SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadija Maria Silva Paixão, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12155)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Maria Leal Cardenas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12156)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Malgorzata Krystyna Struzik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12157)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Heitor Fernandes Silveira Cavalini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12158)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonia Quetty Esteban Carrasco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12159)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Patrick Henry Endozo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12160)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Francielly De Souza Oliviera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12161)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Praveen Theruvakkattil Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12162)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Christiane Lydia Else Cakirlar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12163)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Deisimar Maria De Rezende, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12164)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Brett Michael Martyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12165)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Tomasz Marcin Orlow, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12166)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Algirdas Papickas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12167)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katia Proti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12168)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Samir Titouche Roncada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12169)*

DECRETO 29 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mohamed Sayadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A12170)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Atigancei Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12171)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Duval Ionut Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12172)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sfarlogeanu Opreanu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12173)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andras Agnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12174)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Condrea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12175)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mates Cristina Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12176)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Cumpata Alexandru Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12177)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Balaban Narcis Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12178)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosmulei Letitia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12179)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcu Elena Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12180)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirica Luminita Madlen Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12181)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muresan Mara Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12182)*

DECRETO 30 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12183)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bradateanu Alina Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12184)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Trabelsi Salah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12185)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Villegas Yessenia Edurne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12186)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Aney, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12187)*

DECRETO 1° ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Badea Ortansa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12193)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moye Rosendy De Fernandez Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12188)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Aranda Veronica Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12189)*
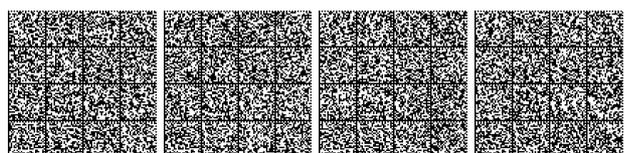
DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Noguera Ayala Gladis Noelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12190)*

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sosa Vazquez Sonia Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A12191)*

DECRETO 5 ottobre 2009

Riconoscimento, alla sig.ra Lipničková Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(09A12192)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2009. Situazione del bilancio dello Stato. *(09A11715)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. **146**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante: «Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 101-*bis*, è modificato come segue:

a) al comma 3, lettera *c)* la parola «dispone» è sostituita dalla parola «detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.»;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-*bis*. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;

4-*ter*. Fermo restando il comma 4-*bis*, la Consob individua con regolamento:

a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».

2. All'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91.».

3. Con effetto dal 1° luglio 2010, l'articolo 104 è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;

c) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-*bis*. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.».

4. Con effetto dal 1° luglio 2010, all'articolo 104-*ter*, comma 1, le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-*bis* e 1-*ter* e 104-*bis*, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-*bis*, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-*bis*, commi 2 e 3,».

Art. 2.

Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.».

2. L'articolo 106, comma 3, è modificato come segue:

a) alla lettera *b)* le parole «disporre della» sono sostituite dalle seguenti: «detenere la»;

b) alla lettera *c)*, numero 2, le parole «è il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «sia il prezzo» e le parole «ovvero è il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero sia il prezzo»;

c) alla lettera *d)*, il numero 3 è abrogato.

3. L'articolo 107 è modificato come segue:

a) al comma 1, lettera *a)* le parole: «l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-*bis*, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,»;

b) al comma 1, lettera *b)* le parole: «dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-*bis*, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone che agiscono di concerto con lui»;

c) al comma 3, lettera *a)* le parole: «l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,».

4. L'articolo 108 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una società italiana quotata»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,»;

c) al comma 5 le parole: «corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determitata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.».

5. All'articolo 109, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4», sono sostituite dalle seguenti parole «di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*».

6. All'articolo 111, comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una società italiana quotata».

Art. 3.

Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un'offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio».

2. L'articolo 122 è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate,»;

b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«5-*ter*. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.».
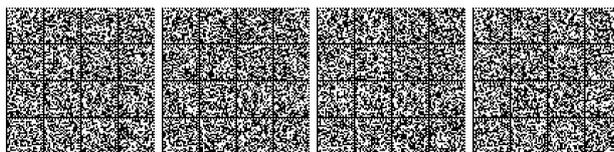
Art. 4.

Modifiche alla Parte V, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 192 è modificato come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-*bis*;

a-*ter*) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;»;

b) il comma 3 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1.-4. (*Omissis*).

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*».

— La legge 20 giugno 2007, n. 77 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, n. 142.

— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2007, n. 289.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 101-*bis* e 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:

«Art. 101-*bis (Definizioni e ambito applicativo).* — 1. Ai fini del presente capo si intendono per «società italiane quotate» le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell'art. 123-*bis*, per «titoli» si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'art. 103, comma 3-*bis*, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-*bis* e 104-*ter*, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'art. 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi *detiene* individualmente, direttamente o indirettamente, *la maggioranza* dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

3-bis. *Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'art. 91.*

4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4-bis. *Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:*

a) *gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'art. 122, comma 1 e comma 5, lettere* a), b), c) *e* d)*;*

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;

4-ter. *Fermo restando il comma 4-*bis*, la Consob individua con regolamento:*

a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».

«Art. 102 *(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)*. — 1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

4-bis. *Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al Capo I del presente Titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'art. 91.*

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera *a)*.

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'art. 115, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'art. 187-*octies*.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'art. 114, commi 5 e 6.»

— Si riporta il testo degli artt. 104 e 104-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati a decorrere dal 1º luglio 2010 del presente decreto:

«Art. 104 *(Difese)*. — 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

1-*bis*. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

1-*ter*. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-*bis*. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'art. 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-*bis* sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

«Art. 104-*ter (Clausola di reciprocità)*. — 1. *Le disposizioni di cui all'art. 104, commi 1 e 1-*bis*, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'art. 104-*bis*, commi 2 e 3*, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'art. 104, commi 1 e 1-*ter*, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'art. 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera].

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'art. 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo art. 114.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 105 *(Disposizioni generali)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 101-*ter*, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.

3-bis. *La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.»*.

«Art. 106 *(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)*. — 1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-*bis*. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'art. 105, comma 1;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza *detenere la* maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 *sia il prezzo* di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica *ovvero sia il prezzo* di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) *(Abrogato)*;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3-*bis*. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

3-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera *f)*.

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito.

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera *b)*, non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

«Art. 107 *(Offerta pubblica di acquisto preventiva)*. — 1. Oltre che nei casi indicati nell'art. 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'art. 102, comma 1, né durante l'offerta;
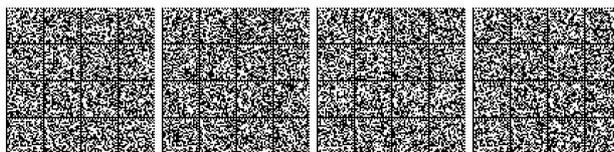
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera *b)*, dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e *dalle persone che agiscono di concerto con lui*;

c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)*.

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera *b)*, anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'art. 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.»

«Art. 108 *(Obbligo di acquisto)*. — 1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli *in una società italiana quotata* ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. *Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1, o dell'art. 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo.*

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia *corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento,* in base a criteri generali definiti da questa con regolamento.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.».

«Art. 109 *(Acquisto di concerto)*. — 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.

2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'art. 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie *cui all'art. 101*-bis*, comma 4-bis*, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni.».

«Art. 111 *(Diritto di acquisto)*. — 1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli *in una società italiana quotata* ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'art. 108, commi 3, 4 e 5.

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 121, 122, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 121 *(Disciplina delle partecipazioni reciproche)*. — 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'art. 120, commi 2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera *b)*.

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto *o di scambio* diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».
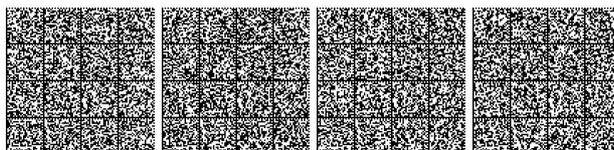
«Art. 122 *(Patti parasociali). — 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:*

a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d*) comunicati alle società con azioni quotate.*

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera *b)*;

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-*bis*) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-*bis*. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile.

5-ter. *Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art. 120, comma 2.*».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 121, 122, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«Art. 192 *(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio).* — 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'art. 102, comma 1 e dell'art. 103, comma 4;

a-*bis*) *viola le disposizioni di cui all'art. 103, commi 3 e 3-*bis*;*

a-*ter*) *viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'art. 108, comma 7;*

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'art. 110;

b-*bis*) viola l'obbligo di cui all'art. 110, comma 1-*bis*.

3. *(Abrogato).*».

09G0155

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 2009.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-*bis*, commi da 2 a 9, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 5 del citato art. 77-*bis* che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-*bis* che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

Visto il comma 7-*bis* dello stesso art. 77-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera *b)* della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto altresì il comma 8 dell'art. 77-*bis*, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera *c)*, della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007, assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

Visto il comma 6 dell'art. 77-*bis* che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *a)* e *d)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 7 dell'art. 77-*bis* che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 9, lettera *a)*, dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-*bis*;

Visto il comma 10 dello stesso art. 7-*quater*, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009;

Ravvisata l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, della legge n. 133 del 2008 - all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Considerato che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 luglio 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009 - di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
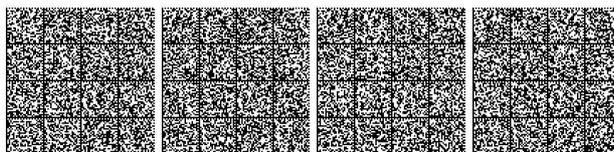
ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2009 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI

B.1. Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2009

B.2. Verifica del rispetto del patto

C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE

D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI

ISTRUZIONI GENERALI

A.1. - Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/09/CPM, allegato al presente decreto.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf .

A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio

- ***Cumulabilità*** - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2009).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- ***Variazioni*** – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

- ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2009.
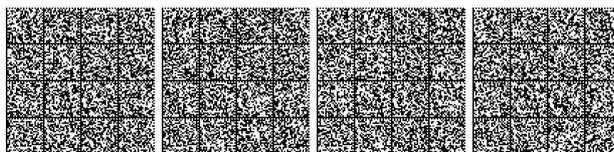
A.3. - Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica **assistenza.cp@tesoro.it**, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

A.5. - Altri riferimenti e richieste di supporto

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

possono far riferimento alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Presentazione-Circolare-del-27gennaio-2009-n-02.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

B.1. - Principali innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2009

B.1.1 Criterio della competenza mista.

Il comma 3, dell'art. 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede che, a partire dal 2009, il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista, abbandonando il criterio della cassa e della competenza. Conseguentemente anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è espresso solo in termini di competenza mista. Pertanto, il modello n. 3/08/CS/CP, utilizzato per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2008 della gestione di cassa e della gestione di competenza, non sarà più riproposto nel 2009.

Con il modello MONIT/09/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della

spesa); più precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-*bis*, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

B.1.2. Esclusioni dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno

Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Ai sensi del comma 7-*bis e 7-ter*, introdotti dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

In proposito, si precisa che eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E9, S2 e S7 del modello MONIT/09/CPM.

Entrate "straordinarie" di cui al comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

Il comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008 come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria per l'anno 2009, prevede che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
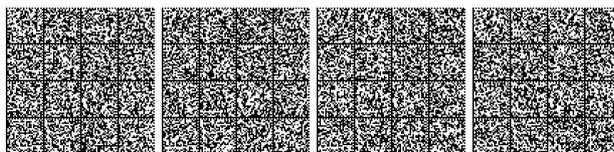
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Il comma 8 è stato successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009.

A seguito di tale abrogazione, il comma 10 del suddetto art. 7-quater prevede che gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.

Quindi, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell'art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, non sono considerate sia nel saldo finanziario 2007 assunto a riferimento sia nei risultati utili per il rispetto del patto 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6 ed E11del modello MONIT/09/CPM.

<u>Spese previste dal comma 1 dell'art 7-quater (lett. a, b e c),</u>

Il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009 prevede l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, di alcune spese per
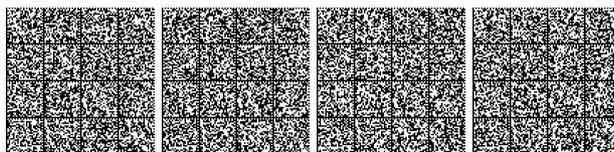
investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Più precisamente, gli enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi:

a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. e successive modifiche;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Inoltre, il comma 1, lettera c) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009, prevede l'esclusione dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli impegni di spesa corrente e i pagamenti in conto capitale, connessi ad interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore dei lavoratori ed imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009, secondo le modalità da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S4, S9, S10 e S11 del modello MONIT/09/CPM.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7-quater, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- un volume di impegni per spesa corrente nel 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-*ter* della legge n. 133/2008 e del comma 7 dell'art 7-*quater* della legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2009.

Effetti finanziari delle sanzioni

Il comma 20 dell'art. 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 ed il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto art. 77-bis, hanno profondamente modificato il regime sanzionatorio previsto per il patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici. In particolare, in caso di mancato rispetto del patto nell'anno 2008, le modifiche intervenute prevedono l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) **i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno** sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%;

b) **gli impegni di spese correnti**, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 21, lettera a));

c) **il ricorso all'indebitamento** non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passività.

d) **il divieto di assunzione del personale** (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione.

e) **riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza** (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
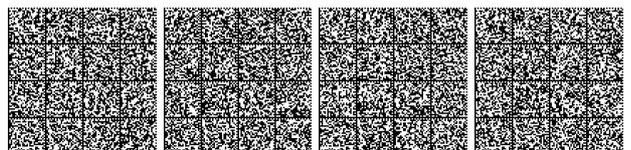
successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008**.**

Il comma 22 del più volte richiamato art. 77-*bis* prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. Tali effetti, quindi, non sono attribuiti all'ente sanzionato ma, mediante il meccanismo della premialità di cui ai commi 23, 24, 25 e 26, agli enti rispettosi del patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi ai sensi del comma 23. L'ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2009 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce SANZ 09 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovrà inserire nella voce SANZ 09 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale.

L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2009, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente può riferirsi., a titolo esemplificativo, alla spesa 2009 prevista nel bilancio pluriennale 2008-2010. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sarà pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010.

Nella voce SANZ 09 andrà indicato solo il maggiore dei due effetti e non la loro somma.

Meccanismo della premialità

Il comma 23 dell'art. 77-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico attribuito al settore degli enti locali, a partire dall'anno 2009, alle province ed ai comuni virtuosi è assegnato un premio, che consiste nell'escludere dal computo del saldo obiettivo di cui al comma 15, un importo commisurato alla propria virtuosità.

Sono virtuosi gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2008 e che, nel medesimo anno, si posizionano, rispetto agli indicatori di rigidità strutturale ed autonomia finanziaria, al di sopra del loro valore medio valutato per classe demografica.

A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce PREM 09 in cui gli enti virtuosi troveranno indicati gli importi che saranno esclusi dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2009. Tali importi saranno inseriti automaticamente dal sistema informatico non appena individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Enti interessati dagli eventi sismici in Abruzzo

Per la provincia dell'Aquila e per i comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto legge n.39 del 2009, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettere o) e p) del citato decreto legge.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E10, S3 ed S8 del modello MONIT/09/CPM.

Avanzo di amministrazione

Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Trasferimenti statali e regionali

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, ai fini del patto 2009/2011, sia nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, sia nel saldo utili ai fini del rispetto del patto di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale
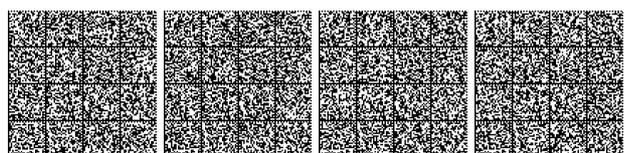
accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

B.2. Verifica del rispetto del Patto

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2009 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Inoltre, al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2009 è stabilito che se tale differenza al 31 dicembre 2009 risulta:

- ***positiva o pari a 0***, il patto di stabilità per l'anno 2009 **è stato rispettato**;
- ***negativa***, il patto di stabilità interno 2009 **non è stato rispettato**.

C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 2 del 2009, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2009.

A differenza del 2008, a partire dal 2009, non sono più esclusi dall'assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005.

La normativa per il patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'art. 77-*bis* della legge n. 133/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioè quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'art. 77-*bis*). A tal proposito si rinvia alla Circolare n. 2/2009 paragrafo D.2.

Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-*bis* prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di

stabilità previste per l'anno 2009, ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2009, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, l'ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema *web* all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'art. 77-*bis*, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-*bis* dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Tali enti, pertanto, non sono soggetti alle regole del patto per l'anno 2009.

D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI.

Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, della legge n. 133/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2009). Tenuto conto che il Decreto ha avuto l'assenso della Conferenza Stato-Città in data 30 luglio, la data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2009.

I prospetti possono essere immessi esclusivamente tramite l'applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009.

Per l'invio delle risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica).

MONIT/09/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 102/2009 e decreto-legge n. 39/2009)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**a tutto il…. semestre 2009**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E5	Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39/2009, art. 6, comma 1, lettera p).	Accertamenti	
(2)	E6	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
		Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6)	Accertamenti	
E7		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (1)	
a detrarre:	E8	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	Riscossioni (1)	
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (1)	
	E10	Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n.39, articolo 6 comma 1 lettera p).	Riscossioni (1)	
(2)	E11	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (1)	
		Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10-E11)	Riscossioni (1)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6+E7-E8-E9-E10-E11)**		

MONIT/09/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 102/2009 e decreto-legge n. 39/2009

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2009

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il.... semestre 2009
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S3	Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, articolo 6 comma 1 lett. o).	Impegni	
	S4	Spese correnti per interventi di carattere sociale di cui all'art.7-quater comma 1, lett. c), della L.33/2009	Impegni	
		Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4)	Impegni	
S5		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (1)	
a detrarre:	S6	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	Pagamenti (1)	
	S7	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (1)	
	S8	Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (decreto legge n 39, art. 6, comma 1, lett. o).	Pagamenti (1)	
	S9	Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater comma 1 let. a) della L.33/09	Pagamenti	
	S10	Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. b) della L.33/09	Pagamenti (1)	
	S11	Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater comma 1 let. c) della L.33/09	Pagamenti (1)	
(3)	S12	Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art.9-bis, comma 1 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 (per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007)	Pagamenti (1)	
		Totale spese in conto capitale nette (S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12)	Pagamenti (1)	
SF N		SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4+S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12)		
SFIN 09		SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)		
SANZ 09		EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI DI CUI AI COMMI 20 LET. a) E 21		
PREM 09		(4) IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' DI CUI AI COMMI 23-26		
SFIN NET 09		SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA'(SFIN 09-SANZ 09+PREM 09)		
OB		OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2009		
		(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN NET 09 - OB)		

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui

(2) La voce e' inserita solo dagli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma 8 dell'art.77-bis della l.133/2008 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009).

(3) La detrazione si applica solo agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2008 o, qualora non l'abbiano rispettato, che si trovino nelle condizioni di esclusione dalle sanzioni previste dall'art. 77-bis, comma 21-bis, della legge n. 133/2008, come inserito dall'art. 2, comma 41, lett. f), della legge 203/2008)

(4) La voce è valorizzata, automaticamente, con gli importi da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

09A12405

DECRETO 19 ottobre 2009.

Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1992), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del Testo Unico Bancario;

Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell'attività di collocamento dei titoli di Stato;

Considerato che, in particolari situazioni di mercato, caratterizzate da rendimenti prossimi allo zero, la commissione applicata alla clientela per la sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro può determinare un prezzo totale di vendita superiore a 100;

Considerata pertanto l'opportunità di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Sentita la CONSOB;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Articolo Unico

All'art. 2 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 è apportata la seguente modificazione. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-*bis*. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione di cui al comma precedente, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A12531

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2009.

Rettifica al decreto 6 agosto 2009 di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», annesso al sopra citato decreto, alle caratteristiche al consumo della tipolo-

gia «Colli Berici» Merlot è stata riportata erroneamente la dicitura «estratto non riduttore minimo: 14 g/l» e che alla tipologia «Colli Berici» Tai rosso spumante non è stato indicato il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» in conformità a quanto previsto nel disciplinare di produzione presentato al Comitato vini e sul quale lo stesso ha espresso il proprio parere;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» annesso al decreto ministeriale 6 agosto 2009 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Berici» Merlot, è eliminata la dicitura «estratto non riduttore minimo: 14 g/l»;

b) alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Berici» Tai rosso spumante è inserita la dicitura «titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A12248

DECRETO 12 ottobre 2009.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia e tabacco al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
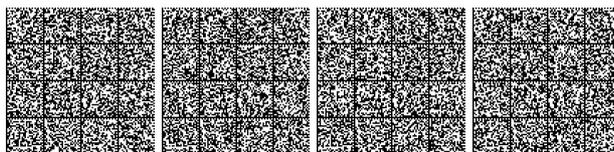
FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11833	Catasta	PRO.SE.ME. Srl – Pergusa (EN)
11835	Indoor	PRO.SE.ME. Srl – Pergusa (EN)
11839	Mimmo	PRO.SE.ME. Srl – Pergusa (EN)
11846	Monastir	Serasem – Francia
11847	Paprika	Serasem – Francia
11767	Aureo	Società Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
11141	Ampsicora	Centro Regionale Agrario Sperimentale – Cagliari

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12464	Tiepolo	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. – San Lazzaro di Savena (BO)
11848	Zanzibar	Serasem – Francia
11761	Jaguar	Joffray-Drillaud – Francia
11762	Primo	Joffray-Drillaud – Francia
11822	Farinelli	Momont Hennette & Fils – Francia
11234	Triazza	Delley Semences et Plantes SA – Svizzera

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12473	Panaka	Fondazione Morando Bolognini – SantAngelo Lodigiano (LO)
11856	Atomo	Nickerson International Research GEIE – Francia
11825	Orjoie	RAGT 2N SAS – Francia
11826	Clarica	Momont Hennette & Fils – Francia
11244	Flanelle	Momont Hennette & Fils – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12469	Alimini	Fondazione Morando Bolognini – SantAngelo Lodigiano (LO)
11857	Ramata	Agri Obtentios – Francia e Apsovsementi Srl – Voghera (PV)
11830	Dingo	PRO.SE.ME. Srl – Pergusa (EN)
11827	Gigga	Momont Hennette & Fils – Francia

FARRO DICOCCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11788	Yakub	Prometeo Srl – Urbino (PU)
11195	Davide	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali – Roma
10637	Rossorubino	Prometeo Srl – Urbino (PU)

TABACCO (ibridi di Geudertheimer)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11563	GH90	Bartolucci Danilo – Lecce
11564	GR	Bartolucci Danilo – Lecce
11565	GTS	Bartolucci Danilo – Lecce

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

09A12496
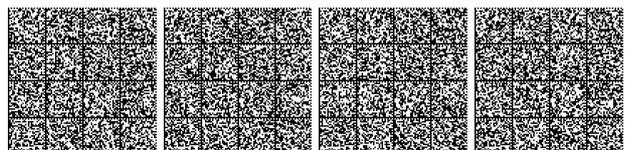
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi», in Viterbo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 319/2004 con il quale l'avv. Valerio Gallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa G.A.C. - Gruppo acquisti collettivi, con sede in Viterbo, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 6 marzo 1979;

Vista la nota in data 16 settembre 2008 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nato a Roma il 21 dicembre 1969, ivi domiciliato con studio in via di Villa Pepoli n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Valerio Gallo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente delta Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12399

DECRETO 9 luglio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Civitas Soc. Coop. a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 con il quale la società cooperativa Civitas soc. coop. a r.l., con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'ing. Guglielmo Rizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2008, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato in Genova, via Assarotti n. 15/18 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'ing. Guglielmo Rizzi deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12400

DECRETO 9 luglio 2009.

Revoca e nuova nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 31 luglio 1997, con il quale la società cooperativa Toscana tabacchi - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine, fraz. Ambra (Arezzo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.: dott. Alessandro Vignani, il dott. Nicola Ermini e con successivo decreto ministeriale 7 marzo 2005 l'avv. Umberto Galasso ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Considerato che i commissari liquidatori non hanno provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali dal secondo semestre dell'anno 2006 sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante formali diffide ad adempiere a tale obbligo;

Vista la nota del 16 aprile 2009, con la quale il dott. Umberto Galasso rassegnava le proprie dimissioni, motivate dall'impossibilità di operare con gli altri due commissari liquidatori;

Considerate insufficienti le motivazioni addotte dal commissario liquidatore dott. Nicola Ermini a giustificazione del comportamento omissivo, con nota del 19 maggio 2009, in quanto l'asserita perdita dei dati contabili nella memoria informatica è stata comunicata al Comitato di sorveglianza soltanto in data 20 febbraio 2009;

Considerato che il il commissario liquidatore dott. Vignai non ha dato alcun riscontro alla nota di contestazione del 29 aprile 2009;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa circa l'entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta pertanto l'esistenza dei presupposti per procedere alla revoca dei commissari liquidatori, dott. Ermini e dott. Vignani;

Ritenuta altresì la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Considerato che le motivazioni delle dimissioni del dott. Galasso trovavano ragione nell'impossibilità di operare con gli altri due commissari liquidatori e che tale circostanza con il presente provvedimento viene meno;

Ritenuto di non dover accettare le sopra citate dimissioni;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Per le ragioni di cui in premessa sono revocati i commissari liquidatori dott. Nicola Ermini e dott. Alessandro Vignani;

Art. 2.

Dalla data del presente provvedimento l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, via Lamarmora, n. 53, prosegue quale commissario unico nelle funzioni relative alla Società cooperativa Toscana tabacchi - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine, fraz. Ambra (Arezzo);

Art. 3.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A12401

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

ORDINANZA 8 ottobre 2009.

Modifiche all'ordinanza 16 giugno 2009, recante: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Vista la successiva ordinanza ministeriale 2 luglio 2009 recante integrazioni alla predetta ordinanza 16 giugno 2009;

Ritenuto opportuno limitare l'applicazione delle previsioni del comma 1-*bis* dell'ordinanza alle sole composizioni temporaneamente transitate nella tabella II sezione D, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, e non anche a quelle che già vi erano iscritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l'art. 117;

Ordina:

Art. 1.

1. Il comma 1-*bis* dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», come modificata dalla successiva ordinanza 2 luglio 2009 recante integrazioni alla ordinanza stessa, è sostituito dal seguente:

«1 bis - All'atto della dispensazione delle seguenti composizioni:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;

c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg;

e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;

f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina,

allorché la prescrizione viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.».

2. Al comma 1-*ter* le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-*bis*».

Art. 2.

1. La presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

p. *Il Ministro Il Vice Ministro:* FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 113

09A12491
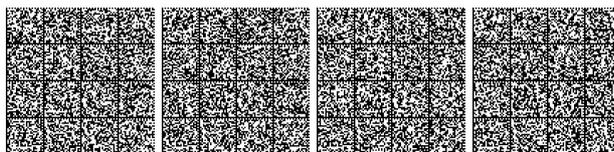
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009.

Avvio del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni. (Deliberazione n. 558/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 6 ottobre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito direttiva quadro);

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n. 150 (Testo unico);

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Considerato che l'art. 43 del Testo unico prevede, al comma 2, che «L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche»;

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere, intanto, all'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni, ai sensi della normativa succitata, al fine di verificare, successivamente, l'eventuale sussistenza di posizioni dominanti nei suddetti mercati;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucrezia Micangeli, della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 31 marzo 2010. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 ottobre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

09A12285
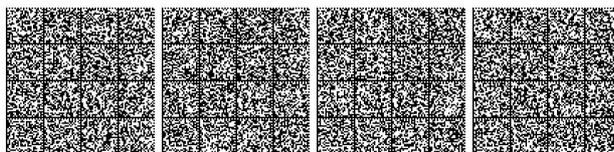
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 ottobre 2009, n. **29**.

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni» - Nuovi chiarimenti.

Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato

Alle ragionerie territoriali dello Stato

Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso enti ed organismi pubblici

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa e quadro normativo.

Nel quadro generale della normativa inerente ai pagamenti disposti da parte delle pubbliche amministrazioni, sicuramente ha assunto una notevole rilevanza, soprattutto per l'ampia sfera di applicazione, la disciplina recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificata dall'art. 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'art. 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il citato art. 48-*bis*, nella sua attuale formulazione, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 2-*bis* del medesimo art. 48-*bis*, inoltre, stabilisce che la predetta soglia di diecimila euro possa essere aumentata, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuita, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La normativa in discorso, a seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40/2008, è divenuta operativa e concretamente applicabile a far data dal 29 marzo 2008, limitatamente però alle sole amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ed alle società a totale partecipazione pubblica, in quanto il medesimo decreto n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento la disciplina per la relativa attuazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

La disposizione di cui all'art. 48-*bis*, viceversa, dal 30 luglio 2009 – data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 17, della legge n. 94/2009 – non è applicabile alle aziende né alle società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, concernente ipotesi particolari di confisca, ovvero ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.

È d'obbligo ricordare, poi, che non è stata mutata la soglia di diecimila euro individuata dall'art. 48-*bis* idonea a far scattare l'obbligo della verifica.

Appare anche opportuno segnalare che in data 9 luglio 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 recante «Disciplina delle modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione dei crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi». Infatti, seppure limitatamente all'anno 2009, tale decreto prevede che, al fine di permettere agli enti pubblici territoriali di rilasciare la predetta certificazione finalizzata alla cessione del credito, venga attivata una verifica afferente all'art. 48-*bis* secondo le modalità del decreto ministeriale n. 40/2008, senza dar luogo, nel caso di riscontrato inadempimento, all'attivazione automatica delle procedure di riscossione coattiva da parte dell'agente della riscossione.

Sotto il versante ermeneutico, invece, occorre nominare la circolare 29 luglio 2008, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 9 agosto 2008, con la quale è stata fornita una lettura interpretativa in merito ad alcune delle problematiche apparse di maggiore importanza e di più generale interesse.

A circa un anno dalla diffusione della menzionata circolare, della quale si confermano interamente l'impianto argomentativo e le considerazioni esposte, si è ritenuto opportuno e doveroso, stante pure le sollecitazioni e le richieste pervenute, offrire un contributo integrativo alla tematica in questione, fornendo così nuovi chiarimenti.
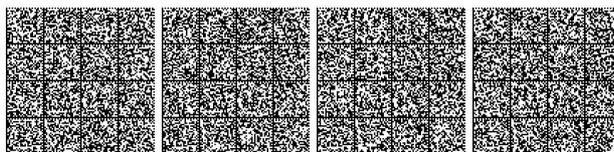
Pagamento concomitante di più fatture.

È stata rappresentata, da varie amministrazioni, la problematica concernente l'esatta individuazione dell'importo da sottoporre alla verifica prevista dall'art. 48-*bis* nel caso di pagamento di una pluralità di fatture, anche di importo inferiore a diecimila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore a detta soglia se complessivamente considerate.

Tale situazione, in particolare, assume rilevanza nel caso in cui la stessa amministrazione procede alla liquidazione delle somme spettanti al fornitore attraverso l'emissione di un unico mandato di pagamento, per evidenti ragioni di economicità procedimentale e speditezza dell'azione amministrativa.

Al riguardo, preliminarmente, appare utile ricordare che nella richiamata circolare n. 22/2008, in ordine al tema del divieto di artificiosi frazionamenti dei pagamenti, è stato esplicitato che il pagamento – identificato nella sua accezione privatistica e non come fase della spesa nel suo significato giuscontabile – è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale.

Pertanto, nel caso di specie, è verosimile ritenere che, di norma, le diverse fatture identifichino distinti pagamenti intesi nell'accezione poc'anzi indicata.

La circostanza, poi, che l'amministrazione nel procedere alla liquidazione di quanto dovuto ad un medesimo beneficiario provveda al pagamento – per esigenze di semplificazione o, talvolta, per momentanea carenza di liquidità e conseguente necessitata liquidazione congiunta di più somme dovute – emettendo un unico mandato relativo a varie fatture, si ritiene non implichi la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso in cui sia stata superata la soglia dei diecimila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso.

A ben vedere, infatti, una diversa interpretazione che porti a riferire la soglia di operatività della verifica prevista dal citato art. 48-*bis* alla somma degli importi indicati nello stesso mandato di pagamento, appare suscettibile di generare disparità applicative da parte delle diverse amministrazioni, specie tra quelle che procedono alla liquidazione dei debiti con una certa correntezza e quelle che, per vari motivi, si trovano a liquidare, anche a distanza di tempo, una pluralità di fatture ricevute da uno stesso fornitore.

La medesima soluzione, si ritiene debba essere estesa anche al caso in cui le diverse fatture, pur riferendosi ad un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni o servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi o dagli usi.

Chiarimenti integrativi in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

Nella circolare n. 22/2008 è stato chiarito che, nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), la verifica prevista dall'art. 48-*bis* va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi dell'impresa mandante, poiché, di regola, le imprese raggruppate, nell'esecuzione del contratto, non perdono l'autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere all'interno del raggruppamento stesso e nei confronti dei terzi, e pertanto, relativamente ad ognuna di esse, permane, per i lavori di competenza, l'obbligo di fatturazione delle operazioni direttamente alla stazione appaltante.

In particolare, la verifica prevista dall'art. 48-*bis* va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.

Al riguardo va precisato che tale soluzione è valida sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.

Infatti, anche quando il pagamento è eseguito a favore dell'impresa mandataria, il mandato conferito da parte della mandante, al fine di provvedere alla sola riscossione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione, non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che permane in capo all'impresa mandante, nei confronti della quale dovrà, quindi, essere espletata la verifica *ex* art. 48-*bis* per l'intero importo dalla stessa fatturato.

Leasing.

Con riferimento ai pagamenti connessi all'ammortamento dei mutui concessi da società bancarie e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché ad altre operazioni di indebitamento della pubblica amministrazione, nella più volte richiamata circolare n. 22/2008 è stato espresso l'avviso che non debba essere attivata la procedura di verifica prevista dall'art. 48-*bis*, attesa l'esistenza, tra l'altro, di specifiche disposizioni di legge per la tutela di tali crediti.

Considerazioni non dissimili, stante le forti assonanze e finalità, possono essere svolte nei confronti di altre operazioni di indebitamento, tra le quali il leasing o contratto di locazione finanziaria.

In estrema sintesi ed in termini assolutamente generali, senza scendere nel dettaglio e nell'analisi delle varie tipologie di leasing, si rileva che attraverso tale contratto la pubblica amministrazione può ottenere – a fronte del pagamento di un canone periodico e con possibilità, normalmente, di riscatto alla scadenza – il godimento di un bene la cui utilità concorre, in via diretta o strumentale, a soddisfare un interesse pubblico.

Al riguardo, è indubbio che anche il leasing, permettendo di ripartire su un determinato arco temporale, spesso di lungo periodo, l'onere finanziario derivante dall'acquisizione della disponibilità di un bene, costituisce per la pubblica amministrazione una forma di indebitamento, sicuramente assimilabile all'accensione di un mutuo.

Per altro verso, similmente ai mutui, i crediti derivanti da canoni relativi a contratti di locazione finanziaria ricevono, da diverse disposizioni di legge, una particolare tutela (ad esempio l'art. 67, terzo comma, della legge 16 marzo 1942, n. 267, esclude l'azione revocatoria per i pagamenti effettuati).
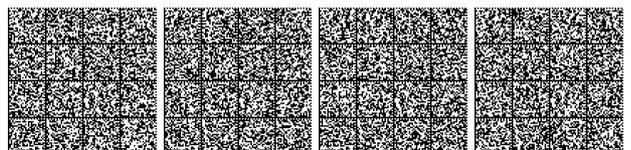
Ciò posto, si ritiene che anche i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing, al pari delle rate di ammortamento del mutuo, debbano ritenersi esclusi dall'applicazione della verifica prevista dall'art. 48-*bis*.

Rapporto tra l'art. 48-bis *e l'art. 72*-bis *del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.*

Alcune amministrazioni hanno sollevato talune perplessità in ordine al rapporto esistente tra l'art. 48-*bis* e l'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Nello specifico, è stato rappresentato che le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 40/2008, volte a disciplinare gli effetti della verifica in caso di inadempimento da parte del beneficiario, sembrerebbero riguardare solo i crediti per i quali l'agente della riscossione competente per territorio possa procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Infatti, da una prima lettura della citata disposizione regolamentare, potrebbe trarsi il convincimento di una applicazione dell'art. 48-*bis* esclusivamente propedeutica e finalizzata all'attivazione dell'art. 72-*bis*.

Tale conclusione troverebbe notevoli riflessi pratici con riguardo, in particolare, ai crediti pensionistici, per i quali, stante l'inapplicabilità agli stessi della procedura di pignoramento delineata dal citato art. 72-*bis*, si è giunti a prefigurarne sin anche un'esclusione dalla verifica.

Per fornire una soddisfacente soluzione alla cennata problematica, preliminarmente, appare utile richiamare il parere n. 2834/2007 – espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2007, in merito allo schema di regolamento successivamente adottato con il menzionato decreto ministeriale n. 40/2008 – con il quale il Consiglio di Stato ha ritenuto, in via generale, che le somme su cui può esercitarsi la sospensione sono quelle sulle quali, ai termini e nei limiti previsti dalla legge, è esperibile l'azione di recupero coattivo ad opera dell'agente della riscossione.

Segnatamente sul pignoramento dei crediti pensionistici è pure d'obbligo sottolineare che la Corte costituzionale, enucleando principi e criteri aventi portata generale, si è pronunciata per «l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte» (sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002 e, già sulla medesima linea, sentenza n. 468 del 22 novembre 2002).

In buona sostanza, da quanto sopra esposto, quindi, per il Consiglio di Stato sono, in genere, soggetti alla verifica di cui all'art. 48-*bis* i pagamenti di somme sulle quali l'agente della riscossione è legittimato ad intraprendere l'azione di recupero coattivo, mentre, per la Corte costituzionale, sarebbe incostituzionale una previsione di legge volta ad escludere completamente la pignorabilità dei trattamenti pensionistici.

Ciò considerato, dal quadro giuridico delineato si deduce chiaramente che non sussistono solide ragioni per escludere i crediti pensionistici dall'ambito di applicazione dell'art. 48-*bis*.

Pertanto, nonostante il citato decreto ministeriale n. 40/2008, all'art. 3, comma 3, relativamente agli effetti della verifica, contenga soltanto il riferimento all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 – che prevede, salvo il caso della riscossione coattiva dei crediti pensionistici, la possibilità per l'agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi mediante la notifica di un atto semplificato rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 543 del codice di procedura civile – si è dell'avviso che non possa escludersi, per tale tipologia di crediti, l'attivazione della verifica *ex* art. 48-*bis*, laddove l'importo da pagare superi i diecimila euro, in quanto l'agente della riscossione potrà, nell'ipotesi di rilevata inadempienza, sempre attivare l'ordinaria procedura di riscossione coattiva.

D'altra parte, neppure può essere tralasciata la considerazione che la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non contiene alcun riferimento che possa indurre a far ritenere che l'art. 48-*bis* si atteggi a presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 72-*bis*.

In proposito, si consideri anche che, mentre l'art. 72-*bis*, seppure con una portata più limitata, è stato introdotto dall'art. 3, comma 40, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'art. 48-*bis*, come già detto, è stato introdotto in epoca successiva ad opera del decreto-legge n. 262/2006.

Per cui, in ultima analisi, non può che riconoscersi una sostanziale autonomia precettiva e applicativa dei due articoli in argomento. Non esistono motivi ostativi, ad esempio, perché l'agente della riscossione possa avvalersi dell'art. 72-*bis* a prescindere dall'avvenuta attivazione della verifica di cui all'art. 48-*bis*.

Chiarimenti integrativi in materia di cessione del credito.

Con l'obiettivo di dirimere talune difficoltà interpretative sorte in occasione dell'emanazione del decreto ministeriale n. 40/2008, nella circolare n. 22/2008 è stato precisato che, in caso di cessione del credito – effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d'impresa – la verifica prevista dall'art. 48-*bis* deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

Ciò nonostante, ferma restando la validità complessiva delle enunciazioni esposte nella menzionata circolare, considerazioni relative alla situazione economica generale del Paese nonché alle crescenti difficoltà di piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso la cessione dei propri crediti impongono, però, un maggiore approfondimento della tematica in discorso, specialmente con riguardo al momento in cui effettuare la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a.
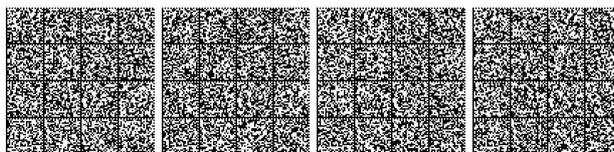
A tal fine, appare quindi opportuno, in linea con lo spirito della più recente normativa in materia di facilitazioni all'accesso al credito delle imprese (basti considerare, in proposito, le disposizioni recate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed in sintonia con il precipuo interesse alla riscossione dei crediti erariali, esaminare gli effetti che produce nei confronti della pubblica amministrazione la notificazione o l'accettazione della cessione del credito (art. 1264, comma primo, del codice civile).

Nell'ambito dello scenario della disciplina codicistica, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto) – indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione – la verifica prevista dall'art. 48-*bis*, come già indicato nella cennata circolare n. 22/2008, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente).

In assenza del consenso del debitore – non necessario ai sensi dell'art. 1260 del codice civile, purché il credito non abbia carattere strettamente personale – la pubblica amministrazione può, infatti, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario.

Invero, con la cessione del credito – subentrando il cessionario nel diritto di credito del cedente e sostituendosi ad esso nella medesima posizione – non può determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a causa della cessione del credito in cui, tra l'altro, non ha avuto direttamente parte.

Ciò nondimeno, si ritiene che il meccanismo della verifica delineato dall'art. 48-*bis* possa essere soddisfatto anche altrimenti, ricorrendo specifiche circostanze e in presenza di determinate condizioni, rispetto a quanto già esposto nella circolare n. 22/2008.

Infatti, allorché la pubblica amministrazione (ceduto) sia stata adeguatamente resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa, si è dell'avviso che, sussistendo determinati presupposti, la *ratio* della norma recata dall'art. 48-*bis* possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento.

Al riguardo, non si può prescindere dal considerare che il credito ceduto può giungere a maturazione anche dopo molti anni dalla cessione, esponendo il cessionario al rischio di possibili comportamenti fiscali e amministrativi, in senso lato, poco virtuosi del cedente – eventualmente posti in essere in tempi susseguenti, anche lontani – e che tale incertezza possa, in qualche modo, ripercuotersi sul costo di cessione, incidendo, infine, anche sul corrispettivo contrattuale o, comunque, sulle somme dovute, con la potenziale insorgenza di maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Per altro verso, evidenti ragioni anti-elusive, escludono che la verifica *de qua* possa essere effettuata solamente nei confronti del cessionario.

Pertanto, si ritiene che – anche al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, rilevabile *ex* art. 48-*bis* – dovrà essere richiesta all'amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

La suddetta richiesta, allo scopo, dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente – come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali – affinché l'amministrazione debitrice possa procedere ad una verifica in capo al soggetto cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-*bis*.

Tale consenso – che potrà essere formulato secondo il fac-simile unito alla presente circolare (Allegato *A)* – si ritiene vada fornito, in quanto, a ben vedere, la verifica è effettuata in un momento temporalmente anche molto distante dal correlato pagamento, per cui, a rigore, la situazione non è esattamente inquadrabile nella fattispecie delineata dall'art. 48-*bis*.

Peraltro, la suddetta verifica, in caso di riscontrata inadempienza, non produrrà l'attivazione da parte dell'agente della riscossione delle procedure previste per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permetterà all'amministrazione debitrice di non rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata.

Diversamente, qualora il cedente sia risultato «non inadempientè», l'amministrazione debitrice comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito, con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare, in occasione del pagamento, eccezioni connesse alla situazione del cedente.

Si reputa, poi, opportuno soggiungere che, al fine di produrre gli effetti sopra indicati, il meccanismo testé delineato dovrà essere necessariamente attivato affinché l'amministrazione presti il consenso alla cessione del credito derivante da contratti ancora in corso (art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *E)* ovvero da contratti di somministrazione e fornitura (art. 70, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Una considerazione a parte merita, inoltre, il caso di cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

Orbene, l'art. 117, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici prevede che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione devono essere notificate alle amministrazioni debitrici e sono efficaci ed opponibili a queste ultime qualora non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

È indubbio, quindi, che in tal caso l'amministrazione all'atto della notificazione della cessione del credito dovrà necessariamente effettuare la verifica ai sensi dell'art. 48-*bis* in capo al soggetto cedente – che, a tal fine, fornirà esplicito consenso ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 196/2003 – allo scopo, nel caso di riscontrata situazione di «inadempienza», di rifiutare la cessione del credito.

Va da sé che l'omesso consenso del cedente alla verifica in discorso – e la conseguente sostanziale impossibilità per l'amministrazione di effettuare immediatamente la stessa – ovvero la rilevazione di una situazione di «inadempienza», implicano l'effettuazione della verifica nei confronti del cedente all'atto del successivo pagamento.

Appare, poi, chiaro che, nel caso in cui l'amministrazione debitrice abbia manifestato il proprio consenso alla cessione del credito – in quanto il cedente è risultato «non inadempiente» – il controllo ex art. 48-*bis* andrà effettuato nei confronti del solo cessionario.

In definitiva, va sottolineato, comunque, come soltanto l'avvenuta rilevazione della assenza di inadempimenti a carico del cedente, ancorché effettuata al momento della notifica della cessione, legittima l'esclusione dello stesso cedente dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento.

*Errata attivazione dell'art. 48-*bis.

Talune amministrazioni hanno segnalato che, prima di effettuare un pagamento, potrebbe avvenire che sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'art. 48-*bis* anche per casi in cui, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 22/2008 oppure per altre ragioni, l'obbligo di verifica doveva ritenersi escluso (ad esempio: il beneficiario ha la natura di pubblica amministrazione; il pagamento è fondato su ragioni di preminente interesse pubblico; eccetera).

Nello specifico, è stato più volte posto il problema di quale condotta l'amministrazione debba adottare, laddove il beneficiario del pagamento sia risultato inadempiente a seguito della verifica inopinatamente effettuata.

Nell'ipotesi delineata, si ritiene che l'amministrazione, al fine di non recare un indebito nocumento al beneficiario, possa comunque dare seguito al pagamento senza attendere il termine di trenta giorni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008.

Naturalmente, anche allo scopo di non pregiudicare l'attività di riscossione, l'amministrazione comunicherà formalmente a Equitalia servizi S.p.a. – e, nel caso sia già stato notificato l'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, anche al competente agente della riscossione – di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

La suddetta comunicazione dovrà risultare adeguatamente motivata, soprattutto allo scopo di consentire gli opportuni riscontri in sede di controllo.

Dal canto suo, l'agente della riscossione, preso atto della comunicazione ricevuta, disporrà l'estinzione della procedura già avviata, provvedendo nel contempo ad avviare le opportune iniziative parimenti dirette alla riscossione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento inesitate.

Trattamento di fine rapporto.

Sono state pure sollevate perplessità in ordine al caso in cui il trattamento di fine rapporto, a causa del decesso del lavoratore, venga pagato ad un soggetto diverso.

Al riguardo, appare utile premettere che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (articoli 2118 e 2120 del codice civile), che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto di lavoro si fosse sciolto prima del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati al primo comma dell'art. 2122 del codice civile.

In tale ipotesi, gli aventi diritto acquisiscono, di conseguenza, il diritto a percepire le suddette indennità *iure proprio* e non per successione.

Le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso, infatti, a differenza di quanto avviene per altre spettanze comunque connesse al rapporto di lavoro (come, ad esempio, gli emolumenti arretrati, lo straordinario, le ferie non godute, eccetera), non vengono ripartite in base alla disciplina in materia di successione *mortis causa*.

Ciò posto, si ritiene che la verifica prevista dall'art. 48-*bis* debba essere effettuata solamente in capo al soggetto (o ai soggetti) cui, in base all'art. 2122 del codice civile, spettano le indennità in discorso (o quota parte di esse), mentre, in mancanza delle persone indicate nel primo comma del citato art. 2122 del codice civile, si applicano le regole ordinarie, giusta pronunciamento della Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972.

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, anche per il trattamento di fine servizio.

Validità della liberatoria.

Appare utile, infine, fornire alcune precisazioni in merito alla validità temporale della verifica effettuata secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale n. 40/2008.

Può infatti accadere che l'amministrazione, per svariati motivi, eroghi le somme relative ad un determinato pagamento anche a distanza di tempo dall'effettuazione della predetta verifica.

Nel precisare che, ai fini in discorso, assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l'effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell'avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all'art. 48-*bis* vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso.

Infine, è opportuno precisare che, nel caso di una pluralità di pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario – salva l'ipotesi di pagamenti contestuali, nel qual caso, per evidenti ragioni di economia procedimentale, potrà ritenersi sufficiente la stessa liberatoria per tutti i pagamenti in questione – un'unica liberatoria non è idonea a soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 48-*bis*. La predetta verifica, infatti, dovrà essere espletata con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

ALLEGATO *A*

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003)

…. sottoscritt… ………………………………………………………………………..........................
(cognome) (nome)

nat… a …………………………………………..(…………) il ……………………………………..
(luogo o Stato estero) (provincia)

residente a ………………………(…………) in ……………………………………………. n…...
(luogo) (provincia) (indirizzo)

codice fiscale ……………………………………………………..

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione ....……………………………

con sede a ……………………….(…………) in via …………………………………………. n…...
(luogo) (provincia) (indirizzo)

partita IVA …………………………………… codice fiscale ……………………………………….

soggetto cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data …………...................….., a mezzo

scrittura privata autenticata / atto pubblico notaio …………………………………………….….,

a favore di ……………………………………………. codice fiscale ………………………………,
(cessionario)

relativamente all'importo di € ……………………. (……………………………………………..),
(in lettere)

agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

AUTORIZZA

il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato, e

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

…………..., …………….
(luogo, data)

In fede

……………………………….……

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati nell'ambito del procedimento delineato dal D.M. n. 40/2008;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
4. il conferimento dei dati richiesti e l'autorizzazione al loro trattamento consentono di potersi avvalere, relativamente alla cessione del credito, di quanto descritto in materia nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato;
5. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
6. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- *a) dell'origine dei dati personali;*
- *b) delle finalità e modalità del trattamento;*
- *c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- *e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- *a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- *b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- *c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- *a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- *b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

09A12404
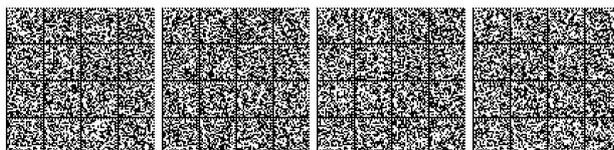
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 20 ottobre 2009, n. **28**.

Modalità di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132.

Le leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, stabiliscono che il Ministro della salute (ora Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali) possa concludere transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni e che siano tuttora pendenti.

Il regolamento di esecuzione, approvato con D.M. del 28/04/2009 n. 132, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2009, fissa, all'art. 4, la procedura per l'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, prevedendo che l'inoltro delle stesse avvenga secondo modalità che sono definite nella presente circolare.

La presentazione delle domande avviene, di regola, per via informatica, tramite un sistema *ad hoc* denominato RIDAB - Sistema di Risarcimento Danni (di seguito indicato Sistema RIDAB), accessibile dal sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute - www.ministerosalute.it/transazioni secondo le istruzioni indicate nel paragrafo «PROCEDURA TELEMATICA».

Ove l'interessato non possa motivatamente avvalersi di tale modalità, la domanda potrà essere inoltrata per posta raccomandata, indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, secondo le istruzioni indicate nel paragrafo «PROCEDURA A MEZZO POSTA».

La presentazione delle domande secondo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare.

PROCEDURA TELEMATICA

1) Accesso al sistema RIDAB.

La procedura di inoltro telematico prevede che il legale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* del D.M. 28/04/2009, n. 132, (di seguito indicato come utente), presenti la domanda mediante l'utilizzo di un personal computer predisposto per il collegamento Internet di tipo ADSL.

L'accesso al sistema RIDAB avviene tramite il sito istituzionaledel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - settore salute www.ministerosalute.it/transazioni

Per l'utilizzo delle funzioni di acquisizione delle domande per via telematica attraverso il sistema RIDAB sano necessari i seguenti passaggi:

a) accreditamento da parte dell'utente al sistema di autenticazione del Ministero per ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password).

L'accreditamento consiste in due distinti momenti:

la registrazione che richiede all'utente l'inserimento dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica;

la richiesta del profilo utente che richiede all'utente di scegliere il sistema RIDAB tra i sistemi disponibili in elenco;

b) abilitazione da parte del Ministero della richiesta di profilo al sistema RIDAB, tramite l'evasione della richiesta effettuata.

Dopo l'evasione della richiesta di profilo, l'utente può accedere al sistema RIDAB, che solo la prima volta richiede di completare le informazioni fornite in fase di registrazione. Quindi l'utente accede direttamente alle funzioni di gestione delle domande di adesione alle transazioni.

Ad ogni accesso successivo al primo, il sistema RIDAB richiede solo l'inserimento dell'utenza e della password.

2) Modalità di acquisizione delle domande di adesione.

Il sistema RIDAB prevede le seguenti fasi:

a) gestione della domanda di adesione;

b) gestione degli allegati;

c) validazione della domanda di adesione;

d) annullamento della domanda di adesione.

a) Gestione della domanda di adesione

Le informazioni che il sistema RIDAB richiede per la compilazione del modulo di domanda di adesione sono le seguenti (I campi obbligatori sono identificati con il simbolo asterisco: *):

i) Dati anagrafici del danneggiato o danneggiato deceduto

L'utente deve obbligatoriamente inserire tutte le informazioni anagrafiche relative al danneggiato, ivi compresa l'indicazione della manifestazione d'intenti. Nel caso di un danneggiato deceduto, l'utente deve inserire anche i dati relativi a ciascun avente causa.

ii) Posizione rispetto alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Questa sezione è dedicata alle informazioni inerenti il gruppo di riferimento del danneggiato, eventuale doppia patologia, la categoria ascritta, la richiesta e/o il riconoscimento dell'indennizzo *ex lege* 210/92, il nesso con la patologia o con l'eventuale decesso e la tempestività.

iii) Dati economici

L'informazione richiesta è quella del valore ISEE relativo all'anno 2008. La mancata indicazione del dato comporta la rinuncia alla eventuale priorità di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel caso di danneggiato deceduto, l'utente deve inserire per ogni avente causa il valore ISEE relativo all'anno 2008.

iv) Dati del contenzioso giurisdizionale per risarcimento

In questa sezione sono gestite le informazioni relative al procedimento giurisdizionale nei tre eventuali gradi di giudizio: atto di citazione e sentenza di primo grado, atto di citazione e sentenza di appello, ricorso in cassazione.

b) Gestione degli allegati

Alla domanda di adesione alla procedura transattiva devono essere allegati i documenti di cui all'art.4 comma 1, lettera *c)*, del D.M. del 28/04/2009, n. 132:

i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81;

ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92;

iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;

iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;

v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.

I documenti da allegare alla richiesta di transazione possono essere solo in formato PDF.

c) Validazione della domanda di adesione

Prima di procedere alla validazione, il sistema RIDAB richiede il consenso al trattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilità circa la veridicità delle informazioni inserite.

La validazione della domanda di adesione si articola in due fasi che possono essere effettuate anche in momenti diversi:

validazione con riserva: è la prima fase che ha lo scopo di assegnare il numero di protocollo al primo inserimento dei dati obbligatori richiesti; detto numero di protocollo sarà utilizzato nella corrispondenza e nelle comunicazioni successive inerenti la stessa domanda di adesione.

validazione definitiva: in un successivo accesso al sistema, richiamata la domanda con il numero di protocollo precedentemente assegnato, si deve completare il processo di acquisizione della domanda di adesione inserendo le informazioni richieste dal sistema RIDAB, entro la mezzanotte del novantesimo giorno ai sensi dell'art. 4, lettera *c)* del D.M. 28/04/2009, n. 132.

Effettuata la validazione definitiva la domanda di adesione non può essere modificata ma solo visualizzata ed eventualmente annullata.

d) Annullamento della domanda di adesione

La domanda di adesione può essere annullata in qualsiasi fase della procedura.

L'operazione di annullamento prevede obbligatoriamente l'inserimento della motivazione da parte dell'utente. La domanda annullata può essere solo visualizzata.

3) Assistenza agli utenti.

Gli utenti potranno avvalersi del servizio di assistenza tecnica che avrà il compito di fornire risposte esclusivamente a richieste relative al funzionamento del sistema RIDAB. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e sarà contattabile ai numeri 06-8307.4299 e 06-8307.4368 oppure tramite mail all'indirizzo tutor@eng.it

PROCEDURA A MEZZO POSTA

Qualora il legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132, non potesse, motivatamente, avvalersi delle modalità di invio telematico messe a disposizione dal Ministero, deve presentare le domande di adesione tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare. Ai fini della scadenza dei termini di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accentante. Sulla busta di invio deve essere riportata la dicitura «RIDAB» e il nominativo del legale.

Per ciascun danneggiato deve essere presentata una domanda di adesione alla procedura transattiva in carta semplice e sottoscritta dal legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132. Ciascuna domanda deve recare il frontespizio, scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni, con l'indicazione dell'oggetto, del nome e cognome del legale e del danneggiato, e deve essere corredata di:

1.specifico modulo di domanda da compilare in tutte le sue parti, scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni;

2. documentazione riportata nel D.M. del 28/04/2009, n. 132 all'art.4, comma 1, lettera *c)*:

i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81;

ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92;

iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse;

iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;

v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.

Ai sensi della normativa vigente il legale deve autorizzare il trattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite.

CORRISPONDENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA O PROCEDURA A MEZZO POSTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Nella corrispondenza indirizzata a questo Ministero e successiva alla presentazione della domanda, il legale deve sempre riportare il seguente oggetto: «domanda di adesione alla transazione - RIDAB - nome e cognome del legale - nome e cognome del danneggiato».

Ove l'utente fosse a conoscenza del numero di protocollo, deve essere indicato anche detto ulteriore dato informativo.

Tutte le istruzioni e la documentazione necessarie sono rese disponibili sul sito del Ministero - Settore Salute - www.ministerosalute.it/transazioni contestualmente alla pubblicazione della presente circolare.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva, inoltre, di fornire eventuali ulteriori istruzioni facilitative sul medesimo sito istituzionale.

Roma, 20 ottobre 2009

Il capo Dipartimento della qualità
PALUMBO

09A12492

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007.

Il giorno 5 luglio 2009 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Trattato accordo di amicizia, partenariato, e cooperazione fra il Governo e della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 20 marzo 2009, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2009.

In conformità all'art. 17, lettera *b)*, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 5 luglio 2009.

09A12247

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/644 del 14 aprile 2009, di variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ondansetron Crinos».

Comunicato concernente: «Estratto di provvedimento UPC/II/644 del 14 aprile 2009» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2009,

ove è scritto:

«Estratto di provvedimento UPC/II/644 del 14 aprile 2009»,

leggasi:

«Estratto di provvedimento UPC/II/644 del 14 settembre 2009».

09A12494

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-246) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.